Bobbio assistito dal sottoscritto Assistente Giudiziario Antonio Siani.

Sono comparsi:

- a) l'avv. Marilena Marrazzo professionista delegato che si riporta alla propria relazione agli atti;
- b) l'avv. er delega dell'avv. per il creditore procedente il quale insiste per la fissazione di nuove vendite anche a mezzo di ulteriore ribasso del prezzo base d'asta; chiede darsi attto ai fini della pratica forense del dr.
- c) l'avv. nore interper delega dell'avv. per il creditore intervenuto si associa:

Preso atto di quanto sopra dichiarato

Rilevato che i creditori comparsi hanno espressamente richiesto che si prosegua nelle operazioni

IL G.E

di vendita anche a mezzo di ulteriore ribasso del prezzo base d'asta;

considerato che l'ulteriore prosieguo delle operazioni di vendita, nella relazione tra l'ammontare

del credito, il valore di stima del compendio e il prezzo a base d'asta, appare tale da non

compromettere alcuno degli interessi in gioco

rilevato altresì che il debitore, sebbene ritualmente avvisato dell'odierna udienza, non è

comparso, con ciò manifestando una evidente mancanza di interesse rispetto ai motivi

dell'odierna udienza;

rilevato che il sistema delle vendite telematiche delineato dall'art. 569, comma 4, c.p.c. significative barriere tecnologiche dal lato della domanda e comporta, almeno nell'attuale contesto, il rischio di allontanare dalla platea dei potenziali acquirenti tutti quei soggetti, diversi

BOBBIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: a77e841ad3702f322890be012593f34 - Firmato Da: SIANI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43bfcf320f0ae0d78076f6c630dd488

che

dagli investitori professionali, che non hanno dimestichezza con i sofisticati meccanismi di partecipazione alle aste telematiche;

ritenuto altresì che la clausola di salvezza di cui all'art. 569, comma 4, c.p.c., laddove consente di escludere l'applicazione del sistema delle vendite telematiche nel caso "sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori", impone, tra l'altro, al G.E. di evitare che i creditori incorrano in costi non necessari all'esercizio dell'azione esecutiva, senza trarre alcun prevedibile beneficio dal ricorso all'intermediazione dei gestori delle vendite telematiche;

ritenuto che, anche la vendita telematica secondo la modalità c.d. sincrona mista, deve essere esclusa quando sia prevedibile, per la natura e le caratteristiche del bene, che la presentazione delle offerte e la partecipazione alla gara si svolgeranno prevalentemente o esclusivamente con modalità analogiche (e quindi con la presenza fisica degli offerenti), atteso che sarebbe irrazionale imporre ai creditori (e poi al debitore) di sostenere un costo per un sistema, che secondo un giudizio prognostico, si rivelerà incapace di arrecare alcuna presumibile utilità in la porenzialtermini di effettivo ampliamento della domanda potenziale;

contentritenuto che la innovativa clausola di salvezza contenuta oggi nell'art. 569, comma 4, c.p.c. Alla preventivare, con giudizio prognostico, in ordine alla prevedibile utilità e adeguatezza del mezzo telematico rispetto allo scopo del processo esecutivo;

ritenuto che, nella fattispecie in esame, in considerazione dela natura del bene pignorato e di quanto evidenziato dall'esperto stimatore, disporre la vendita con modalità telematiche (versamento cauzione, versamento offerte, svolgimento gara e pagamento prezzo di aggiudicazione) appare contrario al sollecito svolgimento della procedura e, quindi, contrario e pregiudizievole per gli interessi dei creditori;

ritenuto, infine, nella fattispecie in esame – in considerazione delle difficoltà evidenziate dagli Istituti bancari di procedere, allo stato, alla apertura di conti correnti che garantiscano la effettiva



operatività della vendita telematica nel rispetto delle esigenze di celerità della procedura e di segretezza delle relative operazioni – disporre la vendita con modalità telematiche (versamento cauzione, versamento offerte, svolgimento gara e pagamento prezzo di aggiudicazione) appare parimenti contrario al sollecito svolgimento della procedura e, quindi, contrario e pregiudizievole per gli interessi dei creditori;

autorizza

il professionista delegato ad esperire <u>un ultimo tentativo</u> di vendita con ribasso del 10% del prezzo base d'asta rispetto a quello dell'ultima vendita deserta e con le modalità come in premessa indicate. E' verbale

L'Assistente Giudiziario

II G.E.

Antonio Siani

dr Luigi Bobbio









Firmato Da: BOBBIO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: a77e841ad3702f322890be012593f34 - Firmato Da: SIANI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.NG CA 3 Serial#: 43bfcf320f0ae0d78076f6c630dd488a